

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(1486-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 475, 476
BARRA, relatore alla Commissione	476
DAL CANTON Maria Pia, sottosegretario di Stato per la sanità	476

IN SEDE REDIGENTE

Coordinamento degli articoli:

« Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico » (1601):

PRESIDENTE	479, 480
PAUSELLI, relatore	479

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori Albanese, Arcudi, Argiroffi, Barra, Caroli, Chiariello, De Falco, De Leoni, Del Nero, Farabegoli, Ferroni, Minnella Molinari Angiola, Orlandi, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto, Righetti, Senese, Zellioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

DE FALCO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(1486-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive », già ap-

12^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (14 ottobre 1971)

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione rileva che la attribuzione alle Regioni di funzioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive comporta la limitazione dello stanziamento, per una parte della spesa derivante dal disegno di legge, al solo esercizio 1972. A partire da tale data, infatti, occorrerà che il Governo stabilisca dei criteri precisi per la ripartizione dello stanziamento complessivo tra le Regioni medesime.

Inoltre, la Commissione rileva che la copertura della spesa è ottenuta mediante riduzione di diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità con un procedimento che non appare da incoraggiare.

Tali osservazioni premesse, la Commissione non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

Prego il senatore Barra di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BARRA, *relatore alla Commissione*. La modifica di maggior rilievo apportata dalla Camera è quella introdotta con l'articolo 10, in cui la spesa viene portata dai 50 milioni previsti alla cifra non indifferente di 340 milioni, di cui 100 destinati ai centri di medicina sportiva e 240 al pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5.

Nella sostanza, perciò, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nella formulazione pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento, dal momento che le modifiche introdotte sono migliorative e non mutano la struttura originaria del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DALCANTON, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dato che la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche a tutti gli articoli, ritengo più conveniente passare all'esame e alla votazione dell'intero testo.

Art. 1.

La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrispondono ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.

In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità, che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

(È approvato).

Art. 2.

La tutela sanitaria si esplica mediante lo accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonchè a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle san-

zioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.

Con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.

(È approvato).

Art. 3.

Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda è triplicata. L'ammenda è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.

(È approvato).

Art. 4.

Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente articolo 3, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.

L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.

(È approvato).

Art. 6.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità.

Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla Federazione sportiva competente.

Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di trenta giorni.

L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.

Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.

(È approvato).

Art. 7.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro della sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro della sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 9.

Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le Regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.

(È approvato).

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte:

la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5;

la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 8;

la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9.

(È approvato).

Art. 11.

Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della pre-

sente legge, è equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8.

I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una Commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.

(È approvato).

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verrà fatto fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 1161, di lire 100 milioni dal capitolo 1168, di lire 40 milioni dal capitolo 1246, di lire 25 milioni dal capitolo 1150, di lire 25 milioni dal capitolo 1167 e di lire 100 milioni dal capitolo 1130 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971 e dai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla stessa data è abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Coordinamento degli articoli approvati del disegno di legge:

« Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di trasporto pubblico » (1601)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento degli articoli approvati del disegno di legge: « Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di trasporto pubblico ».

Prego il relatore, senatore Pauselli, di voler illustrare le modificazioni che è necessario introdurre senza peraltro intaccare minimamente la sostanza delle norme di cui trattasi.

P A U S E L L I , *relatore*. A seguito dell'emendamento aggiuntivo apportato all'articolo 1 ed al mantenimento dell'articolo 3, di cui era stato in un primo tempo disposto — come i colleghi ricorderanno — l'accantonamento, si sono rese necessarie una totale ristrutturazione dell'articolo 1, una più esplicita formulazione del terzo comma dell'articolo 2 e modificazioni al primo, secondo e quinto comma dell'articolo 3, all'articolo 6 e al secondo comma dell'articolo 7.

In particolare, in ottemperanza a quanto era stato convenuto dalla Commissione in via preliminare, l'articolo 1 verrebbe ad assumere la seguente formulazione:

« È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati; nei compartimenti a cucette, durante il servizio di notte; in quelli

delle carrozze-letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione ».

Abbiamo tenuto distinti i due punti, in quanto il divieto di fumare di cui alla lettera b) ha carattere relativo, potendosi ottenere l'esenzione con la installazione di un impianto di condizionamento d'aria previsto dall'articolo 3.

Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 2, esso verrebbe ad assumere la seguente formulazione, più perspicua e chiara sotto il profilo legislativo:

« Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproduttori la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ».

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 dovrebbero recitare:

« Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine deve essere presentata al Prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento con-

tenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione ».

Il quinto comma dell'articolo 3 dovrebbe essere così formulato:

« Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b) in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento ».

La formulazione dell'articolo 6 dovrebbe essere la seguente:

« Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza ».

Infine, per quanto attiene l'articolo 7, il secondo comma verrebbe ad assumere la seguente formulazione:

« Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b) ».

Infine, in armonia con gli emendamenti apportati, il titolo del disegno di legge dovrebbe venire modificato nel modo seguente: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ».

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore Pauselli per il diligente lavoro di coordinamento e per i suoi chiarimenti. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che le proposte da lui presentate sono accolte e che la Commissione lo autorizza a presentare all'Assemblea il testo coordinato del provvedimento, con il titolo modificato nella formulazione testè suggerita.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.